



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORDINANZA N. 2/2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Guarda Veneta, causa emergenza neve, nella giornata di venerdì 2 marzo 2018.

IL SINDACO

VISTO l'avviso di condizioni meteorologiche avverse nella giornata di venerdì 2 marzo 2018, emesso in data 1 marzo 2018, dalla Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione dell'Ambiente del Veneto;

VISTO il bollettino di vigilanza meteorologica nazionale in data 28 febbraio 2018, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile segnala nevicate fino a quote di pianura, su tutte le regioni settentrionali nella giornata di venerdì 2 marzo 2018;

CONSIDERATO che dalle prime ore del mattino dell'1 marzo 2018, l'intero territorio comunale è stato interessato da una precipitazione nevosa – ad oggi ancora in corso - che ha arrecato e, sta tuttora arrecando, particolari difficoltà alla circolazione, sia pedonale che veicolare, ed il possibile pericolo rappresentato dal ghiaccio;

RAVVISATA la necessità di disporre la sospensione delle attività didattiche e la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Guarda Veneta, per il giorno di venerdì 2 marzo 2018;

RITENUTO di dover adottare ogni idoneo provvedimento a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ex art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il quale al comma 4 prevede che: *“il sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]”*;

VISTO l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile», il quale stabilisce che «Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica ...»

RITENUTO di omettere la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 2000, n. 241, stante le ragioni di celerità ed urgenza che inducono ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, la sospensione delle attività didattiche e la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Guarda Veneta per il giorno di venerdì 2 marzo 2018;

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata data preventiva informazione al Prefetto di Rovigo del presente provvedimento, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24 settembre 1971, n.1199) entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione;


DISPONE

la trasmissione integrale della presente ordinanza:

- a) al Dirigente dell'Istituto comprensivo di Polesella,
- b) al Presidente dell'Asilo Infantile Monumento ai Caduti di Guarda Veneta;
- c) al Prefetto;
- d) al Servizio di polizia locale intercomunale;
- e) alle Forze di Polizia;

la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e sul sito comunale per tutto il tempo di validità dello stesso e diffusione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità.

Guarda Veneta, 1° marzo 2018


IL SINDACO
Prof. Emissiono Colò